



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 01/06/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 19 maggio 2011, n. 135

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4,5 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nei Comuni di Carmiano e Novoli (LE), ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: GASI 16 S.r.l. con sede legale in Roma, via Lima n. 48 - P. IVA e C.F. 02504220340

Il giorno 19 Maggio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

- partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Rilevato che:
- la Società GASI 16 S.r.l., avente sede legale in Roma alla Via Lima n.48, P. IVA e C.F. 02504220340, con nota prot. n. 46/11238 del 20.10.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 6 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Carmiano e Novoli (LE);
 - la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.489822 del 22.07.2009 (codice di rintracciabilità T0012299), prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna connessa con linea dedicata dalla Cabina Primaria AT/MT "COPERTINO", da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. La soluzione prevede:
 - connessione con linea dedicata alla CP Copertino mediante costruzione di circa 9,2 Km di linea aerea AA 150mmq e circa 150 m di cavo interrato in MT a 20 kV;
 - stallo MT in CP;
 - costruzione di una cabina di consegna.
 - la Società, in data 21.09.2009, ha dichiarato di accettare integralmente il preventivo dell'impianto individuato dal codice di rintracciabilità T0012299 e ha chiesto a ENEL SpA:
 - variazione della modalità di posa, da linea aerea a linea in cavo;
 - variazione del percorso.
 - il Piano Tecnico della linea elettrica per il progetto in oggetto (codice di rintracciabilità T0012299) è stato vidimato da ENEL SpA in data 12.04.2010;
 - l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6 MW da realizzarsi nei Comuni di Carmiano e Novoli (LE) non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
 - la Società GASI 16 S.r.l. con nota del 06.11.2009 (Prot. AOO_46 del 06.11.2009 n. 11981) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione ad integrazione della documentazione già presentata in data 20 ottobre 2009, relativa al progetto di cui trattasi;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_46 del 24.11.2009 - n. 12626 inoltra richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in

argomento;

- la Società GASI 16 S.r.l. con nota del 07.12.2009 (Prot. AOO_46 del 07.12.2009 n. 13378) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - ulteriore documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_46 del 08.01.2010 n. 253 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Società GASI 16 S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 05.02.2010 (Prot. AOO_159 del 12.02.2010 n. 2341) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 4172 del 17.03.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22 aprile 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

• Enac, prot. n.12296 del 23.02.2010, dichiara che:

- l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

- l'impianto fotovoltaico data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

- l'A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni;

- non risultano pertanto implicazioni al riguardo;

pertanto, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;

• Asl Lecce, prot n. 16/147/ED del 26.03.2010, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- Che siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;

- Che, per quanto attiene al cavidotto, la fasce di rispetto siano determinate e attuate in conformità ai criteri del DPCM 8/7/2003;

- Che la vegetazione sia decespugliata meccanicamente senza l'uso dei diserbanti.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, questa dovrà rispettare quanto contenuto nel Piano Direttore approvato con D. n.191/cd/a del 13.06.2002 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo.

• Comune di Carmiano, prot.n.2869 del 17.02.2010, esprime nulla osta fatte salve:

- le determinazioni che il Consiglio Comunale vorrà assumere in merito, ai sensi di quanto disposto dallo stesso organo con atto n.60 del 26.08.2008;

- le determinazioni e/o eventuali osservazioni che verranno assunte in sede di Conferenza dei Servizi.

• Regione Puglia- Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n.16046 del 19.02.2010, rileva che le opere da eseguire non sembrano determinare interferenze significative coi parametri ambientali rientranti nelle materie dell'Ufficio, pertanto, nulla osta alla costruzione e esercizio dell'impianto di cui all'oggetto, precisando che:

- le eventuali opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure della normativa

sismica e la relativa documentazione dovrà essere integrata da specifiche indagini di qualificazione geologica e geotecnica del sito;

- per l'eventuale realizzazione di pozzi per l'utilizzazione di acque sotterranee si dovrà fare richiesta al medesimo Ufficio per il rilascio della relativa autorizzazione alla trivellazione;

- nel caso di variante dell'intervento allo strumento urbanistico vigente, prima dell'approvazione definitiva si dovrà richiedere al medesimo Ufficio il parere di compatibilità morfologica ai sensi dell'art.89 del T.U.380/01.

• Ferrovie Sud Est, modulo parere, nostro prot. A00/159/6277 del 21.04.2010, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto e parere di massima-tecnico favorevole sull'attraversamento con cavidotto interrato al Km 5+340 della linea FSE Novoli-Gagliano. Nella stessa nota si precisa che il suddetto parere non autorizza l'esecuzione dell'attraversamento, l'autorizzazione potrà essere rilasciata dalle ferrovie a completamento dell'iter procedurale sul progetto esecutivo presentato dalla società.

• Comune di Leverano, prot. n. 3651 del 26.02.2010, rilascia nulla osta, fatti salvi diritti ed interessi terzi, con le seguenti prescrizioni:

- la Società dovrà contattare, prima dell'inizio dei lavori, le varie società fornitrici di servizi al fine di verificare ed risolvere eventuali interferenze;

- la Società dovrà contattare l'Ufficio Tecnico Comunale e l'ufficio Polizia Locale al fine di concordare eventuali deviazioni del traffico;

- durante l'esecuzione dei lavori si dovranno usare tutti gli accorgimenti al fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed in conformità alle norme del Codice della Strada;

- il taglio della pavimentazione stradale bitumata deve avvenire con mezzo meccanico idoneo all'esecuzione dei tagli netti che non comportano alterazioni alle pavimentazioni limitrofe;

- la posa in opera di cavidotti, tubazioni ecc. nelle trincee sia eseguita a quota regolamentare;

- i rinterri dovranno essere effettuati con materiale arido proveniente da cave idonee e dovranno essere adeguatamente costipati con martello vibrante, previa umidificazione;

- i ripristini di pavimentazioni, marciapiedi, zanelle, cordoni, ecc. dovranno essere eseguiti con materiali aventi qualità e caratteristiche uguali a quelle esistenti;

- la sede stradale dovrà essere lasciata libera da qualsiasi forma e quantità di materiale di risulta;

- i ripristini delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso dovranno essere effettuate con stesa e rullatura di strato di collegamento per uno spessore di 10 cm e successivamente con stesa e rullatura di manto per uno spessore finito di 3 cm;

- il piano finito della sede stradale interessata dal ripristino non dovrà essere di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

- non dovrà essere creato intralcio e disagio alla popolazione;

- dovrà essere effettuato il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, se preesistente.

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. n. 5683 del 02.04.2010, rileva che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di specifica competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

• Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n.2664 del 15.02.2010, conferma quanto espresso nella nota prot. n.2653 del 15.02.2010. Pertanto, l'attività non risulta elencata tra quelle di cui al D.M. 16.02.1982 e quindi non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. 12.01.1998 n°37;

• Comando in Capo del Dipartimento Militare e Marittimo dello Jonio e del Canale Otranto, prot. n. 16835 del 01.04.2010, richiama quanto già espresso nella nota prot. n. 3851 del 27.01.2.10 e pertanto dichiara che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione e opere connesse;

• Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 19222 del 08.04.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;

• Regione Puglia- Servizio Attività Estrattive, prot. n. 2697 del 08.04.2010, rilascia nulla osta per quanto di competenza;

- Comune di Copertino, prot.n.10408 del 12.04.2010, esprime parere favorevole limitatamente alle infrastrutture dell'impianto in oggetto, ricadenti nel territorio di Copertino;
- Consorzio di Bonifica dell'Arneo, prot. n. 2414 del 14.04.2010, esprime parere favorevole;
- Regione Puglia - Servizio Foreste, prot. n. 5935 del 14.04.2010, dichiara che i terreni interessati dai lavori per la realizzazione dell'impianto non sono gravati da vincolo idrogeologico pertanto comunica che non occorre il proprio nulla osta forestale. Qualora la realizzazione dell'impianto comportasse il taglio di piante di origine naturale e non isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e pertanto non classificabili come "bosco", di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea, occorre una preventiva autorizzazione da parte dello stesso Servizio Foreste in base al Regolamento Regionale n.10 del 30.06.2009;
- Autorità di Bacino, prot. n. 4030 del 13.04.2010, dal confronto con gli elaborati del P.A.I., non rileva la presenza di sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto con le aree sottoposte a tutela.
- Acquedotto Pugliese, modulo-parere del 15.04.2010, esprime parere favorevole a condizione che venga stipulata apposita convenzione con lo stesso AQP Spa contenente le prescrizioni esecutive per la salvaguardia delle opere idriche. Prescrive inoltre uno studio ed eventuale adeguamento del progetto dell'interferenza elettromagnetica tra linee elettriche e condotte idriche in ghisa/acciaio secondo i disciplinari tecnici;
- Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 7477 del 21.04.2010, concede nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 5835 del 21.04.2010,, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
- Provincia di Lecce, prot. n. 35479 del 21.04.2010, trasmette il parere dei relativi Uffici di competenza:
 - Ufficio Emissioni, esprime parere favorevole alla costruzione e esercizio dell'elettrodotto precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali, come disposto dal D.P.C.M. 8/7/2003 e s.m.i., i valori di campo attesi in sede di progetto;
 - Ufficio Rifiuti, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 1. per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne di dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del Commissario Delegato n.282/cd/a del 21.11.2003 e dall'allegato A1 del Piano Direttore;
 2. i trasformatori, se contenenti olio dielettrico, dovranno essere dotati di appositi bacini di contenimento di capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto;
 - Ufficio Aree Protette, Tutela Naturalistica, dichiara che l'impianto non ricade in:
 1. Aree protette nazionali ex L.394/91;
 2. Aree protette regionali ex L.19/97;
 3. pSIC di cui alla direttiva 92/43/CEE "Habitat";
 4. ZPS di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
 5. Zone Umide di cui alla convenzione di Ramsar;
 - Servizio Viabilità, esprime il proprio benestare tecnico preventivo relativamente al tracciato proposto per l'elettrodotto interrato, precisando:
 - „ l'obbligo per la Società di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa Concessione facendone successiva richiesta all'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni della stessa Provincia;
 - Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria, prot. n.47249 del 27.05.2010, dichiara che il progetto risulta compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, a condizione che all'atto di dismissione dell'impianto in oggetto, l'area di sedime sia oggetto di intervento di naturalizzazione con le essenze tipiche della macchia mediterranea, peraltro elencate nei "cataloghi vegetazionali delle specie erbacee arboree ed arbustive " (artt.3.1.3.8 e seguenti delle N.T.A. del

PTCP); inoltre, per quanto attiene alla coerenza con le previsioni del Piano faunistico-venatorio vigente, esprime parere favorevole in quanto l'intervento non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione;

• Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri, prot. n.36491 del 21.04.2010, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- Si chiarisca la destinazione urbanistica del sito delle cabine di consegna e delle opere di connessione (elettrdotto);

- Si acquisisca preliminarmente la certificazione del Comune di Carmiano e di Novoli attestante la conformità o compatibilità della cabina di consegna con i vigenti PUG comunali;

- Si modifichi l'elenco ditte redigendolo, in un unico elaborato contenente, per ciascuna distinta particella: i relativi dati catastali,ivi compresi la superficie complessiva e i proprietari catastali e relativi dati anagrafici; la distinta tipologia di acquisizione coattiva, le superfici da acquisire coattivamente, le relative indennità unitarie e complessive;

- Si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 321/2001;

• Comune di Carmiano, con modulo parere del 22.04.2010, riconferma il nulla osta rilasciato con nota n. 2869 del 17.02.2010.

• Comune di Novoli, con nota acquisita al nostro prot.n.6290 del 22.04.2010, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

• Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 1560 del 20.05.2010, esprime parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, con l'esclusione dell'area ricadente in ATE di tipo C, come da cartografia allegata alla stessa nota. Altresì ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per il cavidotto prescrivendone il completo interrimento sotto strada esistente al fine di non comportare modificazioni degli ATD interessati e delle relative aree annesse.

• Arpa Puglia- Dipartimento Provinciale di Lecce, prot. n.10431 del 05.07.2010, esprime parere contrario per i seguenti motivi:

- Assenza dell'Autorizzazione Paesaggistica relativa agli ambiti estesi di tipo C e D in cui ricade parte dell'area oggetto dell'intervento nonché parte del cavidotto interrato da realizzare;

- Assenza della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici, prot. n. 11420 del 21.07.2010, a valle della richiesta della carta del rischio archeologico pervenuta con nota prot. n.6298 del 19.04.2010, ritiene che non sussistono impedimenti alla realizzazione dell'impianto alle seguenti condizioni:

- Nell'area del campo intorno Masseria Palombo, dovrà essere individuata tramite saggi di scavo stratigrafico, e posizionata topograficamente su catastale, l'esatta estensione dell'area con concentrazione di frammenti censita in relazione, la quale dovrà essere risparmiata dall'impianto dei pannelli fotovoltaici, in quanto restituisce il sito di un insediamento preistorico;

- Tutte le attività di scavo che interferiscono col sottosuolo, previste sia nell'ambito dei due campi FV che per il cavidotto, dovranno essere sottoposte a continuo controllo archeologico;

- Detto controllo e la relativa documentazione specifica dovranno essere affidate ad archeologi di idonea formazione e comprovata esperienza, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, con oneri a carico della Società proponente e sotto il coordinamento scientifico del funzionario archeologo;

- Nella eventualità di ulteriori accertate anomalie che possano prefigurare la presenza di resti archeologici, saranno poste in essere le procedure previste in merito dal D.Lgs. 42/2004,compresi gli accertamenti tecnici di competenza della stessa Soprintendenza, la quale si riserva di poter richiedere

varianti al progetto;

- in presenza di autorizzazione finale alla realizzazione dell'impianto, la Società dovrà comunicare la data prevista per l'inizio dei lavori e il nominativo degli archeologi individuati per l'attività di controllo;
 - Regione Puglia - Servizio Agricoltura, prot. n. 52040 del 08.06.2010, comunica che non si rilevano motivi ostativi all'estirpazione di n.7 piante di olivo oggetto di richiesta, a condizione che:
 - Le piante di olivo non presentino caratteristiche di monumentalità ai sensi della L.R. n.14/2007
 - Le piante siano reimpiantate lungo il perimetro dell'area di intervento, per la mitigazione degli impatti.
- Inoltre sono prescritte le seguenti indicazioni:
- È fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
 - Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche e agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite battitura e avvitatura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
 - La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni di 40 per 40cm, o in alternativa la rete deve essere posta a un'altezza di 30cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno all'area;
 - Non sono consentiti sbancamenti e movimentazioni di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;
 - Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
 - Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve inoltre essere compattato;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare disseccanti chimici e altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.
 - Italcogim Reti, prot.n.240//DIV-SUD/V/10 del 15.06.2010 non rileva alcuna interferenza con l'intervento in oggetto;
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici, prot. n. 6176 del 28.04.2011, a valle del deposito, da parte della Società in data 08.03.2011, della documentazione relativa ai saggi effettuati in una parte dell'area oggetto d'intervento ritenuta interdotta, ha comunicato di ritenere decaduta la pregiudiziale posta al punto 1 del precedente parere rilasciato.

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 7285 del 10.05.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 22.04.2010;
- la Società GASI 16 S.r.l., con nota del 13.08.2010 (Prot. AOO_159 del 13.08.2010 n. 12373) depositava, presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, in duplice copia, il

progetto espropriativo relativamente ai terreni dei privati interessati dal passaggio del cavidotto di connessione interrato, ai fini dell'avvio della procedura espropriativa;

- la Società con nota A00159 n.13450 del 14.09.2010 risponde alla richiesta di integrazioni dell'Ufficio Regionale Espropri trasmettendo i seguenti documenti:
 - „ l'attestazione della compatibilità della cabina di consegna e della cabina minibox ricadenti nel Comune di Carmiano rilasciata dal Dirigente del Settore Area Tecnica dello stesso Comune
 - „ la certificazione della compatibilità della cabina di sezionamento o minibox ricadente nel comune di Copertino rilasciata dal Dirigente del Settore Area Tecnica dello stesso Comune
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha provveduto all'invio dell'avviso della procedura di esproprio con note del 01.10.2010 al Comune di Copertino, al Comune di Carmiano e ai relativi proprietari privati invitando:
 - i Comuni a pubblicare l'avviso di avvio di esproprio nel proprio Albo Pretorio per 15 giorni;
 - chiunque avesse interesse a formulare osservazioni e/o opposizioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso avviso;
- Il Comune di Carmiano, con nota n.19325 del 06.11.2010 trasmetteva l'avviso d'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, munito di relata di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dello stesso Comune.
- la Società GASI 16 S.r.l., con nota del 25.11.2010 (Prot. AOO_159 del 26.11.2010 n. 16651) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - il nuovo lay-out dell'impianto fotovoltaico, rispettando le prescrizioni della Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, espresse nella propria nota prot. n. 1560 del 20.05.2010. La rimodulazione del progetto ha comportato una riduzione della potenza dell'impianto pari a 1,5 MW, ottenendo una potenza definitiva dello stesso pari a 4,5 MW.
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha dichiarato, nella nota prot. n. 17176 del 09.12.2010 di chiusura della Conferenza, di avere superato il primo punto contrario del parere dell'Arpa Puglia avvalendosi del parere favorevole espresso dalla Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, espresse nella propria nota prot. n. 1560 del 20.05.2010. Il secondo punto del parere dell'Arpa Puglia è stato superato in virtù dell'applicazione ratione temporis dell'art.5 della L.R. n.31/2008 rimasto in vigore fino alla pubblicazione della L.R. n. 13 del 18.10.2010;
- La Società GASI 16 S.r.l., con nota del 08.03.2011, pervenuta agli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo (A00_159 del 09/03/2011 n.3081), depositava la documentazione relativa ai saggi di scavo stratigrafico effettuati in una parte dell'area oggetto d'intervento, come richiesto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici.
- A seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi e non avendo ricevuto osservazioni e/o opposizioni pertinenti al procedimento di avviso di esproprio avviato, con nota prot. n. 17176 del 9 dicembre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza. Inoltre in data 21 gennaio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Gasi 16 S.r.l. ed i Comuni di Carmiano e Novoli l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra, pertanto,

nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,5 MW, ubicato nei comuni di Carmiano e Novoli e delle seguenti opere connesse:

„ connessione con linea dedicata alla CP Copertino mediante costruzione di circa 6 Km di linea aerea AA 150mmq e circa 150 m di cavo interrato, in MT a 20 kV;

„ stallo MT in CP;

„ costruzione di una cabina di consegna

- la Società, in data 24.08.2009, ha sottoscritto un contratto redatto sotto forma di scrittura privata con la Società Leto Sviluppo e Costruzioni Srl per il diritto di superficie a condizione che, la sottoscrizione del contratto definitivo di costituzione del diritto di Superficie a favore della stessa Società Gasi 16 Srl avverrà entro e non oltre il termine massimo di tre mesi dall'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'impianto;

- come detto sopra, in data 21.01.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società GASI 16 S.r.l. ed i Comuni di Carmiano e di Novoli, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 8 febbraio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12337 e della Convenzione al repertorio n. 12338;

- La Società ha depositato, con nota acquisita al prot. n. 6018 del 09.05.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 135 del 19 Maggio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,5 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nei comuni di Carmiano e di Novoli (LE).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società GASI 14 S.r.l. con sede legale in Roma via Lima n.48, P. IVA e C.F. 02504200342 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,5 MW, ubicato nei Comuni di Carmiano e di Novoli (LE) e delle seguenti opere connesse:

„ connessione con linea dedicata alla CP Copertino mediante costruzione di circa 9,2 Km di linea aerea AA 150mmq e circa 150 m di cavo interrato in MT a 20 kV;

„ stallo MT in CP;

„ costruzione di una cabina di consegna.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società GASI 16 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e ai Comuni di Carmiano e di Novoli (LE).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 21 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
